



aggiornamenti e notizie

Modifiche comunicazione rapporto di lavoro e semplificazione amministrativa

Il **Decreto-legge del 9/02/2012 n. 5** pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 33 del 9/2/2012, e definitivamente approvato dalle Camere il 5 aprile u.s., disponendo circa **procedure di semplificazione e di sviluppo**, ha apportato delle interessanti modifiche anche in materia di immigrazione.

La modifica più significativa ed importante da segnalare riguarda **l'assunzione dello straniero e la sottoscrizione del contratto di soggiorno**.

Come già sappiamo, le modifiche apportate dalla legge 189/2002 al Decreto legislativo del 25 luglio 1998 n. 286, Testo unico sull'immigrazione, riguardano *in primis* l'introduzione del cd **Contratto di soggiorno** (art. 5 bis del TU), attraverso il quale i cittadini stranieri (ad esclusione dei titolari di pds rientranti nell'ambito della protezione internazionale, e dei titolari di pds per motivi familiari, nonché dei titolari di pds lungo soggiornante), devono sottoscrivere un contratto di lavoro specifico, denominato, appunto, contratto di soggiorno.

Il contratto di soggiorno, oltre a contenere le ordinarie indicazioni, tipiche di un contratto di lavoro, consente **la sottoscrizione di due impegni da parte del datore di lavoro**: il pagamento del biglietto di ritorno definitivo nel Paese di origine del lavoratore, la garanzia della disponibilità di un alloggio per il lavoratore che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

A completare il quadro si riporta quanto disposto dall'art. 36 bis – variazione del rapporto di lavoro – del DPR 394/99 (il Regolamento di attuazione del TU), secondo cui "*per l'instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro (...) **deve essere sottoscritto un nuovo contratto di soggiorno per lavoro**, anche ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno (...). **Il datore di lavoro deve comunicare allo Sportello unico, entro 5 giorni dall'evento, la data d'inizio e la data di cessazione del rapporto di lavoro con il***

cittadino straniero (...) nonché il trasferimento di sede del lavoratore, con la relativa decorrenza”.

Ricapitolando, quindi, il contratto di soggiorno diventa “il” contratto di lavoro per lo straniero, anche se non per tutti, da sottoscrivere nel caso in cui il lavoratore sia uno straniero già titolare di pds per lavoro o in possesso di visto d’ingresso per lavoro (quindi si trova al primo rilascio del pds), ed **una volta firmato (triplice copia), ne viene spedita una copia allo Sportello Unico per l’immigrazione** (art. 22 TU) **con raccomandata A/R, da esibire in originale, alla PS**, al momento della convocazione per il fotosegnalamento e per la verifica della sussistenza dei requisiti richiesti.

Vediamo cosa cambia.

Nel DL 5/2012 si legge che **la comunicazione obbligatoria** di cui all'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n.510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, **secondo cui "entro 5 giorni dall'assunzione il datore di lavoro deve inviare alla sezione circoscrizionale per l'impiego una comunicazione** *contenente il nominativo del lavoratore assunto, la data dell'assunzione, la tipologia contrattuale, la qualifica ed il trattamento economico e normativo”, **assolve anche agli obblighi di comunicazione della stipula del contratto di soggiorno*** per lavoro subordinato, concluso direttamente tra le parti per l'assunzione del lavoratore straniero.

E’ evidente quindi che **la procedura che abbiamo illustrato nella prima parte della presente nota subisce una decisa modifica venendo così annullata la parte in cui occorreva inviare una delle copie originali del contratto di soggiorno allo Sportello Unico per assolvere alla comunicazione al medesimo ufficio.** Non solo. Abbiamo visto come l’avvenuta comunicazione del contratto allo Sportello Unico è considerata una sorta di prova della veridicità e della regolarità del contratto di soggiorno stesso. Di conseguenza, dimostrare la ricevuta di ritorno alla PS in fase di richiesta di primo rilascio o di rinnovo serviva a confermare la regolarità del rapporto lavorativo. Anche questo passaggio viene “semplificato” ed eliminato.

Con la Circolare dell’11 gennaio 2012 il Ministero dell’Interno riprende quanto già in precedenza aveva dichiarato il Ministero del lavoro nella Circolare del 28 novembre 2011, **“Comunicazioni obbligatorie in caso di assunzione di lavoratore non comunitario regolarmente soggiornante in Italia”.** Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, infatti, in questa sede, aveva sviluppato la tematica, e chiarito alcune

procedure conseguenti il **nuovo sistema delle comunicazioni obbligatorie**, ed aveva ribadito l'**estensione del principio generale della "comunicazione unificata"** in caso di instaurazione, variazione e cessazione di un rapporto di lavoro, **anche alla materia dei cittadini stranieri**. La conseguenza, oltre che formale, è soprattutto pratica: **la comunicazione, effettuata dal datore di lavoro al centro per l'impiego (modello UNILAV) è valida anche per assolvere agli obblighi prima esistenti nei confronti delle Prefetture e quindi per assolvere a quanto richiesto dall'articolo 36 bis DPR 394/99.**

Non solo. Nella circolare dell'11 gennaio c.a. si sottolinea come *"essendo stati assolti con l'invio telematico del predetto modello (ndr UNILAV) gli impegni relativi alle spese di ritorno del lavoratore straniero e alla sistemazione alloggiativa indicati nel "modello Q" finora in uso (ndr contratto di soggiorno) - verrà richiesta, ai fini del rilascio/rinnovo del permesso di soggiorno, unicamente la sussistenza di copia del nuovo modello UNILAV e non più copia del modello "Q" e della ricevuta di ritorno della raccomandata inviata allo Sportello Unico Immigrazione."*

Quello che si evince dalle lettura complessiva delle varie circolari, del DL, e del testo unico comprensivo del Regolamento di attuazione, è che **non vi è alcuna abrogazione dell'art. 5 bis del testo unico e quindi dell'obbligo di sottoscrizione del contratto di soggiorno**, quanto piuttosto viene semplificata la procedura di "pubblicità" dell'atto. Il contratto di soggiorno, in quanto contratto di lavoro, andrà sottoscritto ugualmente: piuttosto non è più previsto che il contratto venga inviato allo Sportello Unico, tantomeno che lo stesso debba essere dimostrato alla PS in fase di rilascio o rinnovo del pds.

cb